



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZI II, III, V

CIRCOLARE N. ...37.....

Alle Soprintendenze ABAP

Ai Segretariati regionali

p.c. all'Ufficio di Gabinetto

all'Ufficio legislativo

Al Segretariato Generale

Prot. n. 19835 del 06/07/17
Class. 3601.10 Fasc. 2

OGGETTO: Installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Indicazioni operative.

L'Agenda Digitale Europea e la Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga (strategia BUL), approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 (consultabile sul sito: <http://www.governo.it>), prevedono il raggiungimento entro il 2020 della copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi a 100 Mbps e superiori, garantendo al restante 15% della popolazione una connessione Internet ad almeno 30 Mbps.

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 (*"Attuazione della direttiva 2014/61/E del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"*) ha dettato norme finalizzate a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e a ridurre i costi, promuovendo, oltre alla semplificazione e accelerazione delle procedure, l'uso condiviso delle infrastrutture esistenti e l'impiego di tecniche non invasive.

Lo stesso provvedimento, all'art. 5, ha modificato l'art. 88, comma 7 del D.Lgs. 259/2003 (*"Codice delle comunicazioni elettroniche"*) riducendo i tempi procedurali ivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione, in capo agli Enti locali, per la realizzazione delle opere e per l'occupazione di suolo pubblico necessarie per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

L'attuazione della strategia costituisce obiettivo nazionale primario al fine di ridurre il grave divario digitale dell'Italia rispetto alla media europea e promuovere tramite la diffusione delle reti in banda ultra larga, secondo un'ottica condivisa a livello comunitario con tutti gli Stati membri, la crescita e la coesione sociale.

Stante dunque la rilevanza della questione e in considerazione del fatto che sono già in corso o in procinto di essere avviati vasti interventi, da parte degli operatori di rete autorizzati, per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica su scala nazionale, si ritiene opportuno fornire con la presente circolare specifici indirizzi operativi, finalizzati ad assicurare tempi brevi per l'espletamento delle procedure autorizzative e, al contempo, l'adeguata tutela del patrimonio culturale.

15/1



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZI II, III, V

ASPETTI PROCEDIMENTALI

Si chiarisce preliminarmente che la tempistica prevista dall'art. 88, comma 7 del D.Lgs. 259/2003 riguarda esclusivamente l'autorizzazione, di competenza degli Enti locali, per la realizzazione delle opere in questione segnalando tuttavia che, qualora il responsabile del predetto procedimento provveda a convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, questa, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, deve pronunciarsi entro trenta giorni, e che pertanto entro tale termine temporale andrà formalizzato, in sede di conferenza, il parere di questo Ministero in relazione ai vari aspetti di competenza ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

Qualora non venga convocata la conferenza di servizi, sia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice (in relazione tanto alla tutela del patrimonio archeologico, ivi compreso quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, che alla tutela del patrimonio architettonico), sia l'autorizzazione paesaggistica, se dovute, dovranno pertanto essere acquisite preliminarmente al rilascio da parte degli Enti locali dell'autorizzazione ex art. 88, comma 7 del D.Lgs. 259/2003.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Si torna a sottolineare che le modalità di intervento previste, finalizzate a ridurre tanto i tempi di autorizzazione che quelli di intervento e i costi, hanno carattere prevalentemente non invasivo e di basso impatto. In tale quadro, sulla base di interlocuzioni intercorse con il Ministero dello Sviluppo Economico, è possibile individuare le seguenti tipologie di intervento.

Per quanto riguarda il suolo e il sottosuolo:

1) UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE ESISTENTI (es. cavidotti di tlc, tubature elettriche e del gas, etc.; art. 3, D.lgs. 33/2016); tale modalità operativa comporta l'esecuzione di verifiche di pervietà delle infrastrutture esistenti (canalizzazioni, ecc.), con introduzione di minitubi all'interno delle medesime infrastrutture;

2) In assenza di infrastrutture fisiche esistenti, uso di tecnologie di SCAVO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (MINITRINCEA):

possono determinarsi in tal caso due possibili circostanze:

- a- lo scavo tramite minitrincea interessa aree stradali e relative pertinenze per quote di profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o, pur in assenza di queste ultime, per quote tali da coinvolgere, stante la ridotta profondità, esclusivamente il manto stradale ed il suo sottofondo;
- b- lo scavo tramite minitrincea interessa aree stradali e relative pertinenze per quote di profondità non impegnate da infrastrutture esistenti e sottostanti il manto stradale ed il suo sottofondo;

RB
hr



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZI II, III, V

- 3) INTERVENTI "NO DIG". Trattasi di una tecnica di posa di cavi e tubazioni mediante uso di perforatrice con sonda teleguidata, che non comporta l'effettuazione di scavi in minitrincea o a cielo aperto. Normale profondità dell'intervento: 200 cm.

Tutte le tre modalità operative di cui ai punti precedenti possono comportare la realizzazione di nuovi pozzetti (di ispezione, di raccordo, ecc.) con scavi di limitata estensione.

Ulteriori fattispecie di intervento, diverse da quelle fin qui descritte e che non interessano il suolo e sottosuolo, possono essere così individuate:

- 4) LINEE SU FACCIATE DEGLI EDIFICI. Trattasi di interventi che prevedono l'appoggio di cavi in fibra ottica in genere a reti elettriche in bassa tensione già esistenti, a mezzo di fascettatura ai cavi già presenti.
- 5) RISALITE SU FACCIATE DEGLI EDIFICI. Trattasi di interventi che prevedono la realizzazione di raccordi verticali tra la canalizzazione interrata e la porzione di infrastruttura pertinente gli edifici, realizzabili su canalizzazioni esistenti (es. rete elettrica esistente in facciata, o rete aerea a quest'ultima collegata) o ex-novo.
- 6) DERIVAZIONI INTERNE AGLI EDIFICI. Trattasi di interventi da effettuarsi, nel caso siano necessari nuovi collegamenti, all'interno di edifici o aree private di pertinenza degli stessi, su canalizzazioni esistenti o ex novo (in quest'ultimo caso con possibile necessità di scavi di modesta entità e/o posa di canalette).
- 7) ARMADI. Trattasi di armadi di raccordo da collocarsi su marciapiedi, nell'ambito di parcheggi o comunque in aree di pertinenza stradale. Devono essere facilmente accessibili per interventi tecnici e possono essere incassati, ove consentito, o a sporgenza.
- 8) UTILIZZO DI PALIFICATE ESISTENTI. Trattasi di interventi che prevedono l'appoggio di cavi in fibra ottica su linee elettriche esistenti, mediante fascettatura sui cavi predetti.

INDICAZIONI OPERATIVE

Autorizzazione ex art. 21 del Codice

Tutela archeologica ex art. 28 del Codice

Dal momento che le potenzialità archeologiche delle aree interessate dai lavori, che possono ovviamente sussistere anche in assenza della dichiarazione di interesse, variano a seconda del contesto di localizzazione - centri storici, abitati, aree non edificate di vario tipo (zone agricole, viabilità, viabilità

[Handwritten initials]



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZI II, III, V

storica *etc.*) -, le seguenti indicazioni dovranno essere calibrate da codesti Uffici a seconda del contesto interessato.

Tipologie di intervento n. 1 e n. 2a.

Gli operatori dovranno certificare nei grafici di progetto tutti i tratti di linea ricadenti nelle fattispecie operative di cui ai punti 1 e 2a. In tal caso l'intervento potrà essere immediatamente autorizzato, fatte salve le verifiche in corso d'opera circa la corrispondenza del tipo di intervento effettuato a quanto dichiarato.

Resta ovviamente fermo che i pozzetti, pur se di limitate dimensioni, possono intaccare le stratigrafie archeologiche eventualmente presenti nel sottosuolo e di conseguenza la loro ubicazione deve essere attentamente valutata in fase progettuale ed il loro scavo effettuato con il controllo in corso d'opera da parte di archeologi qualificati.

Tipologia di intervento n. 2b

Considerato che spesso (specie nei centri storici) le stratigrafie archeologiche sono conservate subito al di sotto del livello di calpestio attuale e solo parzialmente intaccate dalle infrastrutture esistenti, anche l'utilizzo della tecnica a "mini-trincea", non consentendo la visione di ciò che si scava, non permette di identificare tempestivamente l'eventuale deposito archeologico che viene intaccato. L'accurata verifica delle mappature dei sotto-servizi, effettuata per evitare interferenze con condutture già esistenti, deve quindi prevedere anche una ricerca negli archivi delle Soprintendenze, finalizzata al reperimento di notizie circa rinvenimenti di elementi archeologicamente rilevanti al momento della posa in opera di dette infrastrutture. Nel caso in cui non siano disponibili notizie in merito sarà preferibile optare per la posa dei cavi in fibra ottica al di sopra delle tubature esistenti, piuttosto che parallelamente ad essi, al fine di evitare la distruzione di eventuali stratigrafie residuali.

Va inoltre predisposto il controllo in corso d'opera (preferibile date le ridotte dimensioni dello scavo da effettuarsi, oltre che per le motivazioni di cui alla Circolare DG-AR 1/2016, punti 2.5 e 9.7), effettuato da archeologi qualificati, per lo scavo dei necessari pozzetti, la cui ubicazione deve in ogni caso essere oggetto di valutazione preventiva da parte della competente Soprintendenza.

Tipologia di intervento n. 3.

Considerato che l'intervento "no-dig" viene effettuato mediante uso di perforatrice con sonda teleguidata ad una profondità di 2 metri, l'adozione di questa metodologia potrà essere assentita, specie nei centri storici e negli insediamenti abitativi, solo per quelle aree nelle quali, essendo già stata realizzata la carta di potenzialità archeologica 3D (ovvero la graficizzazione delle quote minime e massime delle stratigrafie archeologiche), la quota da impegnare risulti non interessata da depositi archeologici.

Laddove non siano note le profondità di giacitura delle stratigrafie archeologiche la Soprintendenza potrà valutare, a seconda delle singole situazioni e del relativo potenziale archeologico, la possibilità di ricorrere a tale tecnica, richiedendo eventualmente l'esecuzione di indagini dirette quali carotaggi o saggi archeologici preventivi lungo il tracciato e fino alla profondità di posa dei cavi.

Va inoltre predisposto il controllo in corso d'opera, effettuato da archeologi qualificati, per lo scavo dei necessari pozzetti di entrata ed uscita, la cui ubicazione deve in ogni caso essere oggetto di valutazione preventiva da parte della competente Soprintendenza.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZI II, III, V

Autorizzazione ex art. 21 del Codice – Tutela del patrimonio storico-architettonico

In merito all'autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali inerente i beni del patrimonio storico architettonico si evidenzia che la tutela in questione si estende ai sensi dell'art. 10, c. 4 lettera f) alle ville, parchi, giardini di interesse artistico o storico, nonché ai sensi del medesimo articolo e comma, lettera g), alle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. In ambedue i casi assume rilevanza, in relazione agli scavi per la posa della rete, la tutela delle pavimentazioni storico-tradizionali.

Le tipologie di intervento enunciate negli aspetti operativi, ad esclusione della n. 8, rientrano tra gli interventi per cui è necessario chiedere l'autorizzazione se il bene risulta sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice (*ope legis* o provvedimento di tutela).

Qualora, dal progetto presentato, che dovrà contenere al riguardo chiara ed esplicita attestazione da parte degli operatori, la Soprintendenza riscontri l'assenza di pavimentazioni storico-tradizionali, e le fattispecie operative ricadano nei punti 1 e 2a, l'intervento potrà essere immediatamente autorizzato, fatte salve le verifiche in corso d'opera circa la corrispondenza del tipo di intervento effettuato a quanto dichiarato.

Autorizzazione paesaggistica ex art 146 del Codice

Per quanto concerne l'autorizzazione paesaggistica, si rammenta che l'art. 6, comma 4 della Legge 11 novembre 2014, n. 164 ("Conversione, con modificazioni, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" – c.d. *Sblocca Italia*) ha disposto che, in deroga all'articolo 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci esistenti o che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, restando "ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del Codice...".

Il predetto disposto normativo trova replica nell'art. 2, comma 1 del recente DPR 13 febbraio 2017, n. 31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", ai sensi del quale non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, in quanto elencata nell'*Allegato A (punto 24)* del medesimo decreto:

- l'«installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree».

Nel medesimo *Allegato A* sono inoltre rinvenibili le seguenti ulteriori categorie di intervento, riconducibili all'installazione degli impianti in questione, non soggette ad autorizzazione paesaggistica:

- punto 8: «interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni,

BS
Lu



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZI II, III, V

nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm. 50»;

- punto 15: «fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; [...] tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse [...]; senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; allaccio alle infrastrutture di rete. Nei casi sopra elencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm».

Appare appena il caso di segnalare, con riguardo al punto 15 sopra riportato, che restano parimenti salve le disposizioni di tutela ai sensi della Parte II, con rinvio a quanto evidenziato nel precedente paragrafo "Autorizzazione ex art. 21 del Codice – Tutela del patrimonio storico-architettonico".

Resta invece soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del richiamato DPR 31/2017, in quanto ricadente nell' *Allegato B (punto 38)* dello stesso:

- l'«installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra».

Sarà cura degli operatori attestare nei grafici di progetto, per tutti i tratti di linea, che gli interventi necessari alla realizzazione degli stessi (ivi compresi tutti gli eventuali manufatti ad essi collegati) sono inscrivibili nelle pertinenti fattispecie di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica appena indicate e, in caso contrario, se ricadano in quelle di 'lieve entità' soggette a procedimento autorizzatorio semplificato o in quelle soggette a procedimento ordinario (ipotesi, quest'ultima specialmente, presumibilmente residuali per le tipologie di intervento in questione ma in termini generali non escludibili a priori).

Verifiche preliminari ed elaborati di progetto

In conclusione, considerato che il principale strumento di accelerazione dei procedimenti risiede da un lato nella esaustività e nella chiarezza degli elaborati di progetto, dall'altro nella preventiva definizione dei tracciati meno invasivi nonché dei materiali più adeguati per la finitura dei manufatti in vista, rispetto allo specifico contesto, si invitano le Soprintendenze ad assicurare ogni disponibilità e massima collaborazione ad effettuare incontri e sopralluoghi con gli operatori, al fine di concordare e mettere a punto in fase preliminare i dettagli relativi ai singoli contesti specifici.

Appare altresì opportuno garantire sull'intero territorio nazionale un'omogenea e adeguata documentazione di progetto che dovrà essere predisposta dagli operatori a corredo dell'istanza (e che codesti Uffici vorranno diffondere tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale), consistente in:

BA



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZI II, III, V

- **inquadramento generale del tracciato** su cartografia con la sovrapposizione dei vincoli operanti sul territorio interessato ai sensi delle Parti II e III del Codice dei Beni culturali;

- escluse le fattispecie 1 e 2a di cui sopra, **Relazione ex art. 25 del D.Lgs. 50/2017**: a tale proposito si ricorda che sulla base dell'accordo tra Soprintendenza e committenza di cui al comma 14 del medesimo articolo è comunque possibile, valutate le varie situazioni, richiedere una documentazione semplificata;

- **Relazione paesaggistica semplificata** qualora l'intervento ricada in ambito territoriale sottoposto a tutela paesaggistica e ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1 del DPR 31/2017; **Relazione paesaggistica** qualora l'intervento ricada in ambito territoriale sottoposto a tutela paesaggistica e, in tutto o in parte, non sia inquadrabile nelle casistiche del predetto DPR 31/2017;

- **elaborati grafici (planimetrie e sezioni)** in scala adeguata (per inquadramento complessivo: scala 1:500; per stralci di dettaglio in corrispondenza del posizionamento degli armadi, dei pozzetti e di eventuali altri manufatti: scala 1:100) contenenti indicazione con diversi colori e/o altre simbologie grafiche, identificabili tramite legenda esplicativa:

- a) dei tratti nei quali è previsto il mero utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti
- b) dei tratti nei quali è previsto lo scavo tramite minitrincea per quote di profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o, pur in assenza di queste ultime, per quote tali da coinvolgere, stante la ridotta profondità, esclusivamente il manto stradale ed il suo sottofondo
- c) dei tratti nei quali è previsto lo scavo tramite minitrincea per quote di profondità non impegnate da infrastrutture esistenti e sottostanti il manto stradale ed il suo sottofondo
- d) dei tratti nei quali è previsto l'impiego della tecnica NO DIG
- e) dei pozzetti e altri manufatti coinvolgenti il suolo ed il sottosuolo
- f) delle linee interessanti le facciate degli edifici
- g) delle linee aeree con indicazione se esse utilizzino palificate e altre tipologie di sostegno esistenti o di nuova realizzazione;
- h) degli ingombri (estensione e spessore) delle evidenze archeologiche rinvenute lungo il tracciato interessato dai lavori, ricavabili dalla Relazione sopra citata o, almeno, dalla documentazione d'archivio della Soprintendenza, con evidenziate le eventuali possibili interferenze con le opere da realizzare;

- **legenda della tipologia di pavimentazione esistente** completa di documentazione fotografica per ogni singola tipologia;

- **scheda relativa ai manufatti** (armadi, pozzetti ecc. a con individuazione delle dimensioni, dei materiali, delle finiture);

- nel caso di edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda sarà necessario fornire anche **fotopiani dei prospetti**, con l'individuazione delle linee di cui al punto 5, delle risalite di cui al punto 6, degli armadi di cui al punto 8 anche se collocati in posizione distaccata dalla facciata, e di ogni altro eventuale manufatto.

I Dirigenti dei Servizi II, III, V

Dott.ssa Jeannette Papadopoulos *J.P.*

Arch. Alessandra Marino *A.M.*

Arch. Roberto Banchini *R.B.*

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina *C.B.V.*